



Deliberazione di Giunta Comunale n. 449 del 19-11-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP), AI SENSI ART. 1 COMMA 816 E SEGG. LEGGE N. 160/2019, PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di Novembre in Macerata e nella Sala Riunioni Palazzo Conventati, alle ore 09:30.

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

		Presente	Assente
PARCAROLI SANDRO	SINDACO	X	
D'ALESSANDRO FRANCESCA	VICE SINDACO	X	
MARCHIORI ANDREA	ASSESSORE	X	
CALDARELLI MARCO	ASSESSORE	X	
CASSETTA KATUSCIA	ASSESSORE	X	
IOMMI SILVANO	ASSESSORE	X	
LAVIANO LAURA	ASSESSORE	X	
PICCIONI MARIA ORIANA	ASSESSORE	X	
RENNA PAOLO	ASSESSORE		X
SACCHI RICCARDO	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. SIMONE CIATTAGLIA.

Assume la presidenza SINDACO SANDRO PARCAROLI che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito canone unico, che sostituisce i previgenti prelievi di COSAP/TOSAP/ICP/CIMP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

VISTO il Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone mercatale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 8 del 01/02/2021 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (CUP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2021 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’Allegato n. 1 “Tariffe CUP anno 2025” della deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 16/12/2024, recante “*ALIQUOTE, TARIFFE E SCADENZE TRIBUTI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2025*”;

VISTO il D. lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che il principio di invarianza di gettito, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della L. n. 160/2019, è da ritenersi riferito al complessivo gettito e, quindi, alla complessiva entrata finanziaria garantita ai comuni dall’applicazione delle pretese impositive previgenti al CUP (Tosap, ICP e DPA), secondo l’interpretazione del suddetto principio fornita dalla Giurisprudenza ed è da considerarsi una clausola di salvaguardia a favore dell’ente locale per garantire l’equilibrio di bilancio, non garantendo l’invarianza del prelievo per il singolo contribuente;

CONSIDERATO che tale principio, pur non essendo stato formalmente "superato", è stato fortemente ridimensionato nella sua portata vincolante attraverso interventi giurisprudenziali e, in parte, normativi e interpretato nel senso che consente discrezionalità, lasciando agli enti locali un margine di manovra per adeguare e aumentare le tariffe CUP rispetto ai vecchi prelievi, purché tale aumento sia motivato e non sproporzionato, e rispetti il principio generale di proporzionalità e ragionevolezza;

PRESO ATTO della modifica al comma 817 della legge n. 160/2019, introdotta dall’art. 1 comma 757 della L. 207/2024, che consente la variazione delle tariffe "secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

RITENUTO opportuno, pertanto, in considerazione del maggior valore dell’area occupata, prevedere un nuovo coefficiente pari al doppio di quello attuale, da applicare a tutte le occupazioni (annuali e giornaliere) autorizzate su suolo pubblico, che ricadono su stalli di sosta a pagamento;

RICHIAMATO l’art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla L. 118/2025, che modificando ulteriormente il comma 817 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2026, ha introdotto la facoltà per i comuni di una rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente;

TENUTO CONTO della tariffa base prevista dal Legislatore e delle vigenti tariffe applicate alle fattispecie impositive;

RILEVATO che, in ossequio al principio dell’invarianza di gettito che ha caratterizzato l’applicazione

del prelievo dalla sua introduzione nel 2021, le tariffe CUP del Comune di Macerata sono rimaste fino ad oggi sostanzialmente invariate, seppure il Canone Unico rappresenti un corrispettivo per una concessione o autorizzazione, suggerendo dinamiche diverse rispetto all'impostazione tributaria, da legarsi quindi al valore economico della risorsa pubblica concessa. Appare dunque ragionevole che il Comune, a fronte della necessità di preservare il valore reale dell'entrata patrimoniale, possa decidere di adeguare le tariffe sulla base delle nuove valutazioni del patrimonio pubblico e in considerazione dei valori del mercato correnti;

CONSIDERATO altresì che:

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto *ab origine* dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019;
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità di risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato *ex tunc* e per altre *ex nunc*, o non calcolato affatto;
- l'aumento Istat previsto con il presente atto nella percentuale del 10%, risulta inferiore all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo che ha visto dall'anno di introduzione del canone unico patrimoniale al 31 dicembre 2024 un incremento del 17,50%;

RITENUTO, pertanto, opportuno risolvere il suddetto disallineamento e adeguare il sistema tariffario a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto nell'anno 2020 dalle entrate che il Canone unico patrimoniale è andato a sostituire;

CONSIDERATO tutto quanto sopra premesso, si ritiene opportuno applicare alle tariffe del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, l'adeguamento Istat nella misura del 10% per l'anno 2026, così come esposto nel quadro tariffario (Allegato A) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*;

RICHIAMATA la circolare 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si riferisca espressamente ai tributi comunali e pertanto alle entrate di natura

tributaria e non a quelle di natura non tributaria, per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF degli atti regolamentari e tariffari, che non vengono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari, Sistemi informativi e Attività Produttive, attestante, per quanto di propria competenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari, Sistemi informativi e Attività Produttive, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il visto di conformità del Vice Segretario Generale;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di approvare per l’anno 2026 le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, riportati nel quadro tariffario di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le tariffe ordinarie di cui all’Allegato 1 sono rivalutate del 10%, ovvero in misura inferiore all’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella misura pari al 17,50%;
- 3) di dare atto che, per l’anno 2026, le tariffe del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone mercatale) di cui all’Allegato 2, rimangono invariate rispetto a quelle dell’anno 2025;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall’1/1/2026;
- 5) di dare atto che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale sono disciplinati dal Regolamento, che prevede la scadenza del 31 marzo per il versamento annuale, mentre le scadenze delle tre rate previste per il pagamento del canone per importi superiori ad euro 300,00 sono le seguenti: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società I.C.A. SpA, con sede legale a Roma, Via Di Novella, n. 22, P.I. 01062951007/C.F. 02478610583, attuale affidataria del servizio di riscossione del canone.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SANDRO PARCAROLI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SIMONE CIATTAGLIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.